

Contratto di capitalizzazione a capitale rivalutabile e a premio unico

Allianz 

**Convenzione n. 10852/P –
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE
DEL GRUPPO UNICREDIT**

Convenzione redatta il 7 marzo 2016 a Milano in triplice copia e stipulata tra

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT

In seguito denominato "Fondo" o "Contraente", iscritto al n° 1101 dell'Albo dei Fondi Pensione tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip)

e

Allianz S.p.A.

In seguito denominata "Società"

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, anche in deroga alle relative Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge in materia.



Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 4123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

CONVENZIONE

Premessa

La Convenzione è volta a disciplinare, nei limiti del presente contratto, la realizzazione di piani di previdenza complementare a favore degli Aderenti al Fondo.

Articolo 1. - Piano di capitalizzazione

La prestazione è costituita da una sequenza di coperture, definita Piano, ognuna delle quali - con decorrenza e durata stabilita ai sensi dell'Articolo 7 - "Decorrenza e durata delle coperture" della presente Convenzione - viene costituita dietro versamento di un premio da parte del Fondo.

La durata del Piano è convenzionalmente fissata a 9 anni dalla data di decorrenza, coincidente con la data in cui il Contraente ha reso disponibile alla Società il primo premio da impiegare.

Articolo 2. - Prestazione

La Società garantisce al Fondo, alla scadenza del Piano di capitalizzazione, il pagamento di un importo pari al capitale rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella allegata Clausola di Rivalutazione.

Il capitale viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio versato dal Fondo alla Società nell'ambito del Piano stesso.

L'ammontare di detto capitale è pari alla somma delle quote di capitale derivanti da ogni copertura, rivalutate annualmente nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

L'ammontare iniziale di ogni quota di capitale è ottenuto dividendo il premio impiegato per il tasso, differenziato in funzione della tipologia di impiego, di cui all'Articolo 5 - "Premi".

Articolo 3. - Scadenza del Piano (differimento automatico)

Alla scadenza del Piano, se il Contraente non richiederà la liquidazione della prestazione maturata, il capitale si rivaluterà secondo quanto previsto dall'Articolo 5 delle Condizioni Contrattuali.

Articolo 4. - Beneficiari

Beneficiario della prestazione è il Fondo.

Articolo 5. - Premi

I premi unici da impiegare vengono comunicati e corrisposti dal Fondo in via anticipata.

L'impiego dei premi:

- a) *relativi alle disponibilità pregresse assicurative provenienti dalla Convenzione n. 7068/P*, non prevede l'applicazione di alcun caricamento, da cui deriva un tasso di premio unitario.
- b) *relativi alle disponibilità pregresse finanziarie e assicurative non provenienti dalla Convenzione n. 7068/P*, prevede l'applicazione di un caricamento pari allo 0,10%, da cui deriva un tasso di premio pari a 1,00100 per euro di capitale.
- c) *relativi ai contributi ordinari*, prevede l'applicazione di un caricamento pari allo 0,40%, da cui deriva un tasso di premio pari a 1,00402 per euro di capitale.

Articolo 6. - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui siano state apposte sulla Convenzione le firme della Società e del Fondo.

Il contratto entra in vigore dalla data di decorrenza indicata nel successivo Articolo 12 - "Decorrenza e durata della Convenzione" o, se successiva, alla data di conclusione del contratto.

Articolo 7. - Decorrenza e durata delle coperture

La decorrenza di ogni singola copertura viene comunicata dal Fondo, fermo restando che lo stesso per tale data abbia reso disponibile alla Società la somma da impiegare.

La durata di ogni singola copertura è pari al periodo di tempo, espresso in anni, mesi e giorni, che intercorre tra la data di decorrenza della copertura stessa ed il termine del Piano.

Articolo 8. - Rendimento attribuito

Il rendimento annuo attribuito è pari al rendimento conseguito dalla gestione separata VITARIV diminuito del rendimento trattenuto da parte della Società, determinato secondo quanto stabilito nella allegata Clausola di Rivalutazione.

Articolo 9. - Rivalutazione della prestazione

La prestazione generata da ciascuna copertura viene rivalutata con effetto 1° gennaio di ogni anno (di seguito definito "giorno di riferimento") in cui è operante la copertura stessa in base ad un tasso definito "misura annua di rivalutazione" ottenuto secondo il disposto della lettera A) della Clausola di Rivalutazione.

Articolo 10. - Riscatto per motivi oggettivi

Il Fondo può chiedere alla Società il riscatto parziale o totale, anche prima che sia trascorso almeno un anno dal pagamento del premio unico iniziale, del capitale maturato nella misura dell'importo dovuto all'Aderente, esclusivamente per motivi oggettivi previsti dalla vigente normativa riguardante la Previdenza Complementare, così come previsto dagli *Articoli 11 – Prestazioni e 14 – Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità* di cui al D. Lgs. 252 del 5 dicembre 2005.

Per questi eventi, per i quali il Fondo si rende disponibile a fornire alla Società eventuale documentazione comprovante il diritto, l'ammontare della prestazione sarà pari ad una quota parte del capitale maturato alla relativa data di richiesta, rivalutata pro-rata fino alla data di elaborazione della quietanza di pagamento con i criteri stabiliti al punto B) della Clausola di Rivalutazione.

In caso di riscatto parziale la somma da liquidare sarà ripartita tra le singole coperture in modo proporzionale; le coperture resteranno in vigore per l'importo residuo. Tale importo deve intendersi come il nuovo capitale maturato.

Articolo 11. - Riservatezza dei dati personali – Protezione dei dati personali

Fermo restando gli obblighi informativi derivanti dalla normativa vigente e dalle richieste delle Autorità di Vigilanza, le Parti sono tenute a considerare riservati tutti i dati, le notizie e le informazioni delle quali vengano in possesso durante l'esecuzione della presente Convenzione.

Con riferimento al trattamento dei dati personali del Contraente, la Società, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, informa che:

- a) Il trattamento delle informazioni personali del Contraente è necessario per predisporre e dare esecuzione alla presente Convenzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge;
- b) la Società tratterà i dati personali del Contraente, utilizzando supporti cartacei e informatici, esclusivamente per dette finalità;
- c) i dati trattati non saranno oggetto di diffusione;
- d) il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le finalità sopra individuate, direttamente dagli incaricati preposti dalla Società e da altri soggetti terzi che collaborano con la stessa; a tali soggetti vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- e) il Contraente, in qualità di interessato, ha diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento; qualora i dati siano trattati in violazione di legge, il Contraente ha diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco;
- f) presso la sede della Società è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento designati.

La Società e il Contraente rivestono il ruolo – come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera f) del D. Lgs. 196/2003 – di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli interessati, i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione.

La Società e il Contraente si impegnano, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali reciprocamente e nello svolgimento delle conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, ad osservare le disposizioni del D. Lgs. 196/2003. La Società e il Contraente si impegnano, in particolare, ad adottare le misure di sicurezza ivi previste nei trattamenti dei dati personali – relativi agli interessati i cui dati siano trattati in dipendenza della presente Convenzione – fra di loro comunicati. Ciascun sottoscrittore, pertanto, custodisce e controlla – anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento – i dati trattati, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 12. - Decorrenza e durata della Convenzione

La presente Convenzione ha effetto a partire dall'1 gennaio 2016 e scade l'1 gennaio 2025.

Articolo 13. - Riscatto della Convenzione

Il riscatto della Convenzione è ammesso, su esplicita richiesta del Contraente, dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della prima copertura.

L'ammontare del riscatto è pari al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto moltiplicato per il coefficiente di riduzione di seguito riportato, individuato in base agli anni interamente trascorsi dalla decorrenza della prima copertura:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza della prima copertura	Coefficiente di riduzione
0	0
1	0,965
2	0,97
3	0,98
4	0,99
5	1

La Società si impegna ad effettuare la liquidazione nei termini temporali di seguito specificati:

Importo totale della liquidazione (in milioni di euro)	Giorni dalla data di richiesta di liquidazione
Fino a 100	30
Da 100 e fino a 300	60
Oltre 300	90

Articolo 14. - Rinnovo della Convenzione

La Convenzione potrà essere rinnovata alle nuove condizioni che saranno concordate tra le Parti almeno tre mesi prima della scadenza. In tal caso il capitale maturato su ciascuna copertura alla scadenza della Convenzione continuerà a rivalutarsi con le modalità che saranno state stabilite per il rinnovo.

In caso di mancato rinnovo è facoltà del Contraente di richiedere la liquidazione totale del contratto da esercitarsi entro un massimo di sei mesi dalla data di scadenza.

In questo caso la Società metterà a disposizione l'intera riserva matematica rivalutata fino alla data di scadenza con un minimo pari alla sommatoria dei premi pagati sulla convenzione medesima adeguatamente riproporzionati per effetto delle liquidazioni per tempo già effettuate.

La Società si impegna ad effettuare la liquidazione nei termini temporali di seguito specificati:

Importo totale della liquidazione (in milioni di euro)	Giorni dalla data di richiesta di liquidazione
Fino a 100	30
Da 100 e fino a 300	60
Oltre 300	90

Articolo 15. - Tasso massimo di interesse garantito

Le modifiche, finalizzate esclusivamente al rientro nel limite massimo determinato dall'IVASS (Organismo preposto al controllo dell'attività assicurativa) in materia di tasso massimo di interesse garantito ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono applicate ad ogni copertura accesa successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

Articolo 16. - Modifiche al Contratto

Modifiche al Contratto rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di una ulteriore negoziazione.

Le modifiche delle condizioni tariffarie (ad eccezione delle modifiche in materia di tasso massimo di interesse garantito) che trovano applicazione nel presente Contratto derivanti da indicazioni da parte dell'IVASS (Organismo preposto al controllo dell'attività assicurativa), troveranno applicazione dal 1 gennaio immediatamente successivo al termine del mese seguente a quello di decorrenza del provvedimento.

Articolo 17. - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

Articolo 18. - Tasse e imposte

Eventuali tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Le Parti dichiarano di accettare espressamente il contenuto della Documentazione contrattuale, comprensiva della Convenzione, delle Condizioni Contrattuali, della Clausola di Rivalutazione e del Regolamento della gestione separata VITARIV.

Allianz S.p.A.

Giulio Slavich

Patrizia Costantini

FONDO PENSIONE per il personale
delle Aziende del Gruppo UniCredit


Timbro e firma del Contraente

Milano, 14/4/2016
Luogo e data

 

ALLEGATI

Allegato n. 1: Condizioni Contrattuali

Allegato n. 2: Clausola di Rivalutazione

Allegato n. 3: Regolamento della gestione separata

Allegato n. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 1. - Prestazione

In base alla presente Convenzione la Società garantisce al Fondo, alla scadenza del Piano di capitalizzazione, il pagamento di un importo pari al capitale iniziale rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. Il capitale viene costituito progressivamente a fronte di ogni singolo premio versato dal Fondo alla Società. L'ammontare del capitale è pari alla somma delle quote di capitale derivanti da ogni singolo premio effettivamente versato. L'ammontare iniziale di ogni quota di capitale è ottenuto dividendo il premio impiegato per il tasso, riportato in Convenzione, differenziato in funzione della tipologia di impiego.

Articolo 2. - Premio

La prestazione di cui all'articolo 1 è costituita previo pagamento alla Società, da parte del Fondo, di un premio da versarsi in via anticipata.

Articolo 3. - Durata delle coperture

La durata di ogni singola copertura è pari al periodo di tempo, espresso in anni, mesi e giorni, che intercorre tra la data di decorrenza della copertura stessa ed il termine del Piano.

Articolo 4. - Dichiarazione del Contraente

Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della copertura, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, salvo il caso che la verità sia stata alterata od omessa in malafede.

Articolo 5. - Scadenza del Piano (differimento automatico)

Alla scadenza del Piano, se il Contraente non richiederà la liquidazione delle prestazioni maturate, la Società differirà automaticamente di anno in anno la scadenza delle singole coperture, con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato.

Durante il periodo di differimento automatico, il capitale maturato continua a rivalutarsi con le medesime modalità già seguite nel corso del Piano fino alla scadenza della Convenzione. In caso di mancato rinnovo le somme ancora in gestione continueranno a rivalutarsi secondo le modalità di cui alla Clausola di Rivalutazione.

Il Contraente può richiedere in qualsiasi istante l'interruzione del differimento automatico; in tal caso la Società liquiderà un importo pari al capitale maturato a tale epoca, comprensivo delle rivalutazioni intervenute sino alla data di elaborazione della quietanza.

Articolo 6. - Diritto di recesso

Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Allianz S.p.A.
Ufficio Vita Collettive
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie riferite al Contraente ove effettuare il rimborso dell'eventuale premio versato.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente l'eventuale premio da questi corrisposto.

Articolo 7. - Pagamenti della Società

Ogni pagamento verrà effettuato dalla Società previo ricevimento di una richiesta scritta di liquidazione da parte del Fondo, corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne il diritto.

La Società, a fronte di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvederà alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa; decorso tale termine saranno dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi legali calcolati a decorrere dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Articolo 8. - Documenti contrattuali

Il Contraente dovrà fornire alla Società:

- *in occasione di ciascun versamento*, l'importo dei premi da impiegare.

La Società fornirà al Contraente:

- *in occasione di ciascun versamento*, la polizza riportante l'indicazione del premio e della relativa prestazione.
- *in occasione di ogni operazione di rivalutazione*, un certificato riepilogativo, relativo a tutte le coperture rivalutate alla data di riferimento.

Allegato n. 2 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti di capitalizzazione in forma collettiva ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento VITARIV, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione

La Società, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dichiara il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del rispettivo Regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata VITARIV diminuito del rendimento trattenuto da parte della Società.

Il rendimento attribuito non può essere in ogni caso superiore al rendimento conseguito dalla gestione separata diminuito del rendimento trattenuto dalla Società, pari a 0,50 punti percentuali.

Nel caso in cui il rendimento annuo conseguito risultasse inferiore al rendimento trattenuto, lo stesso sarà pari al rendimento annuo conseguito.

Nel caso in cui il rendimento annuo conseguito risultasse uguale o inferiore a zero, non sarà trattenuto alcun rendimento.

Nel corso della durata della Convenzione, la misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare inferiore allo 0% (rendimento minimo garantito).

B) Rivalutazione del capitale

La prestazione generata da ciascuna copertura viene rivalutata al giorno di riferimento indicato in Convenzione in base alla misura annua di rivalutazione stabilita a norma del punto A).

In occasione della prima rivalutazione riconosciuta, coincidente con il giorno di riferimento immediatamente successivo alla data di decorrenza della copertura, la prestazione garantita si rivaluta pro-rata per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza ed il giorno di riferimento immediatamente successivo.

In occasione delle rivalutazioni successive, alla prestazione rivalutata al giorno di riferimento immediatamente precedente viene sommato un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione.

Nel caso in cui la data di scadenza del Piano non coincida con il giorno di riferimento, tutte le coperture si rivalutano pro-rata dall'ultimo giorno di riferimento (o dalla data di decorrenza se la copertura è stata accesa successivamente all'ultimo giorno di riferimento) alla data di scadenza del Piano o di un suo differimento. Come misura di rivalutazione pro-rata verrà adottata l'ultima fissata dalla Società a norma del punto A).

REGOLAMENTO VITARIV GROUP

Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è Vitariv Group;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile e coerente nel medio termine con il *trend* dei mercati finanziari.

Oltre che sulla base delle caratteristiche degli impegni contrattuali, le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse e delle diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata.

Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

In particolare:

- i. le risorse della gestione separata sono investite in titoli di debito (titoli obbligazionari, OICR armonizzati di tipo obbligazionario e prestiti) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "*investment grade*" (al momento dell'acquisto), secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di *rating*. Tra i titoli di debito si considerano inclusi i finanziamenti diretti (prestiti) sia garantiti/collateralizzati sia non garantiti.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.

L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti in fondi c.d. alternativi, non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.

I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione.

L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.

- ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:

- OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata.
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.
- Fondi di Investimento Alternativi fino ad un massimo del 10% del patrimonio della gestione separata.

Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;

- iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;

- e) la gestione separata è dedicata prevalentemente a polizze di tipo collettivo ed è aperta a tutti i segmenti di clientela;
- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;



- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
- l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata Vitariv Group o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata Vitariv Group una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;
- m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.